


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

COON 1589/11

IL TRIBUNALE DI MANTOVA SEZIONE SECONDA



JA JA S.P.A., elettivamente domiciliata in Para Cara - Mantova, presso e nello studio dell'avv. Gara Gara che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Sa Manta del Foro di Milano;

ATTRICE

contro

elettivamente domiciliata in Via Para - Mantova, presso e nello studio dell'avv. The Para del rappresenta e difende unitamente all'avv. Garage del Foro di Varese;

CONVENUTA

Tribunale Civile di Mantova - Nº 325/2010 R.G.

, 9



C. S.P.A., elettivamente domiciliata in P. C. S.P.A., presso e nello studio dell'avv. S. P. che la rappresenta e difende;

CONVENUTA

in punto a: "Accertamento obbligo del terzo ex art. 548

c.p.c.".

\ CONCLUSIØINT

Il procuratore dell'attrice chiede e conclude:/

"Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo ogni accertamento - istruttorio e di merito - utile ed opportuno, nonché aghi deslaratoria

necessaria, anche alla luce della sentenza n. 3482/2010 resa dalla Corte di Appello di Milano in data 27/10-20/12/2010, con cui quest'ultima ha ridotto "l'importo della pronunciata condanna di Rama in favore di Jan Jana Sama SpA da € 393.361,04, oltre interessi legali, a € 177.421,17, con gli interessi legali già riconosciuti, ed in accoglimento della domanda di manleva riproposta come in epigrafe, condanna(to), conseguentemente, Cama a manlevare e tenere indenne essa Rama di quanto dalla stessa dovuto a Jan nei limiti della come sopra ridotta pronuncia di condanna (nonchè per le spese)..."

- Provvedere ai sensi dell'art. 549 cpc e per l'effetto accertare l'esistenza del diritto credito, assoggettato a pignoramento, di RESE CENTRE SAN DEL RESE AND DEI CONFRONTI di CENTRE SPA nella ridotta misura di € 177.421,17, oltre

Tribunale Civile di Mantova - N° 325/2010 R.G.



interessi legali e spese legali nella misura di cui alla sopra citata sentenza n. 3482/2010 del 27/10-20/12/2010 resa dalla Corte di Appello di Milano, con riferimento anche alla tassa di registro pagata da Jap per l'ordinanza/sentenza ex art. 186 quater epe del Tribunale di Milano in data 14/11/07;

- Fissare termine perentorio per la rimessione degli atti al Giudice dell'Esecuzione ai fini della prosecuzione del processo esecutivo, ai sensi dell'art. 549 cpc

Con vittoria, in ogni caso, di spese, diritti ed andrari'

II procuratore della convenuta Ri

"Voglia l'adito giudice, contrariis rejectis, così giudicare:

anche alla luce della sentenza resa dalla Corte di appello di Milano (e della efficacia integralmente sostitutiva del dictum ivi contenuto), in aecoglimento della domanda formulata da J. s.p.a., accertare e dichiarare la sussistenza di un diritto attuale ed esigibile di R. C. nei confronti di C. s.p.a., quale assoggettato a pignoramento ad opera di J. s.p.a., con ogni conseguente statuizione. Condannare C. s.p.a. alla rifusione delle spese processuali anche in favore della R. C. s.a.s.".

Il procuratore della convenuta C & C. S.p.a., chiede e conclude:

Chiedersi che l'Ill.mo Tribunale di Mantova voglia respingere ogni domanda svolta da Jas S.p.a. nei confronti di Casassa & C. s.p.a.

Tribunale Civile di Mantova - N° 325/2010 R.G.



Con vittoria di spese, diritti ed onorari".

IN FATTO ED IN DIRITTO

cappresentante pro tempore, chiedendo che ex art. 548 c.p.c. fosse accertata/l'esistenza del/diritto di credito – assoggettato a pignoramento – della R. S.a.s. nei confronti della C. & C.s.p.a. per E. 447.07 [,01.]

Atfermava che: 1) con ordinanza ex art. 186-auater c.p.c.

poi trasfusa in sentenza, aveva ottenuto la condanna della R. C. s.a.s. a titolo di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento di un contratto d'appalto, per essere viziate le opere da essa eseguite; 2) tale società – nella stessa sentenza – aveva ottenuto la condanna di C. & C. s.p.a. a tenerla indenne di quanto dovuto a J. s.p.a., essendo venditrice dei materiali ehe poi la R. C. s.a.s. aveva utilizzato per realizzare l'opera appaltata, materiali a loro volta viziati; 3) aveva tentato ripetutamente l'esecuzione sui beni della R. C. s.a.s. senza alcun esito; 4) aveva così promosso l'esecuzione presso terzi, citando quale terzo pignorato la C. s.p.a.; 5) a fronte della dichiarazione negativa di quest'ultima aveva introdotto il presente giudizio.

Tribunale Civile di Mantova - Nº 325/2010 R.G.



Affermava che l'ordinanza ex art. 186-quater del Tribunale di Milano, poi trasfusa nella sentenza di primo grado, conteneva l'accertamento del credito della Caratta & C. s.p.a. nei confronti della Ratta Caratta s.a.s., sua debitrice, e dunque legittimamente aveva promosso l'espropriazione presso terzi, essendo ingiustificata la dichiarazione negativa

Si costituiva in giullizio Composito s.p.a. chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto

Affermava che la sua condanna nel giudizio di merito ena condizionata al pagamento del proprio debito da parte della Resea Composito del proprio debito da parte della s.a.s. alla Jess.p.a., pagamento che per

stessa ammissione di quest'ultima – non vi era stata. Poiché il credito della R C s.n.c. nei suoi confronti era inesigibile – non essendosi verificata la condizione prevista – nulla le doveva e dunque nulla doveva alla J s.p.a.

Si costituiva altresì la R C s.a.s. aderendo invece alla domanda della J s.p.a.

Affermava che manlevare significava "tenere indenne" e che questo aveva disposto l'ordinanza/sentenza del Tribunale di Milano, cosicché era legittimo il pignoramento presso terzi ed il pagamento diretto della Caratte s:p.a. alla Jaras.p.a.

Istruita solo documentalmente, la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni precisate da entrambe le parti all'udienza del 18/1/11, come da relativo verbale, in atti.

La domanda è fondata e merita accoglimento.

Tribunale Civile di Mantova - Nº 325/2010 R.G.



Unica questione agitata fra le parti è l'esigibilità del credito accertato dall'ordinanza/sentenza del Tribunale di Milano - e poi dalla Corte d'Appello di Milano, sia pure in misura ridotta - in capo alla Rama Comma s.a.s nei confronti della Comma s.p.a.

Afferma infatti quest'ultima società che l'esigibilità del credito della Richia Constructionata al pagamento da parte della stessa Richia s.a.s del proprio debito nei sonfronti della Justica.

S.p.a. e che pertanto nulla le deve finché tale pagamento non v'è stato.

Non a caso afferma la Constructione sonfronti della Justica della stessa Richia della Justica della Justica della Justica della stessa Richia della Justica della segoni della Justica della stessa Richia della stessa Ric

letteralmente il Tribunale di Milano, a nulla rilevando che la Corte d'Appello abbia mutato la formula nel dispositivo della sentenza di secondo grado, condannandola a tenere indenne la Rama Comma s.a.s. non più di quanto "pagato" (così si era espresso il Tribunale) ma di quanto "dovuto" (così si esprime ora la Corte d'Appello) a Jamas.p.a.

Ne farebbe prova la stessa natura della condanna in dipendenza della "garanzia impropria", qual è quella nel caso di specie, necessariamente subordinata – in senso logico oltre che giuridico – alla condanna principale.

La difesa, pur suggestiva, non convince.

Anzitutto deve osservarsi che oggetto del presente giudizio è l'accertamento del debito della Companione s.p.a. nei confronti della Recorda s.a.s. in modo che su di esso possa

Tribunale Civile di Mantova - N° 325/2010 R.G.



soddisfarsi la Jam s.p.a., creditrice di quest'ultima.

A tale proposito deve rilevarsi che il debito di Cassa s.p.a. non è contestato.

Accertato dalla Corte d'Appello in €. 177.421,17, oltre agli interessi legali ed alle spese liquidate in €. 13.000,00,

Comma s.p.a. non ha mai contestato che quello fosse il

anzi non ha mai nemmeno contestato il maggior credito indicato dal Tribunale di Milano nel primo grado del giudizio, limitandosi a contestarne l'esigibilità, scaturendo da una condanna in manleva, come tale condizionata al pagamento della medesima somma da parte della R

C s.a.s.

Poiché peraltro la condanna della Compara s.p.a. nasce da una sua chiamata in giudizio per garanzia impropria nei confronti della Roma Compara s.a.s. occorre anzitutto stabilire che cosa sia tale garanzia e in quale rapporto stia con la domanda principale.

L'art. 106 c.p.c. seconda parte disciplina la chiamata in garanzia rispetto alla quale la teoria processualistica distingue fra garanzia cosiddetta propria, nelle due *species* della garanzia reale e personale, e garanzia impropria.

La distinzione non ha fondamento normativo, ma solò dottrinale e giurisprudenziale, rimandando comunque ad un fenomeno unitario, quello della garanzia appunto, che ricorre ogni volta in cui esiste un diritto di un soggetto ad essere

Tribunale Civile di Mantova - Nº 325/2010 R.G.

. 2



tenuto indenne da una determinata perdita patrimoniale discendente dall'affermazione della pretesa di un terzo, che dà luogo alla cosiddetta causa di molestia.

In alcuni casi il diritto ad essere tenuto indenne sorge a seguito del fatto che il terzo avanzi una pretesa su un bene o su un diritto trasferito al garantito da parte del garante,

Pretesa incompatibile con tale trasferimento.

È il caso della garanzia per l'evizione di un bene a seguito della compravendita di quel bene o della cessione di un diritto di credito nella quale è prevista l'esistenza dell'esistenza del credito stesso ex art. 1266 c.c.

In entrambi-i casi il venditore del bene o il cedente il credito sono tenuti a garantire rispettivamente il compratore o il cessionario rispettivamente della proprietà del bene (garanzia per evizione) o dell'esistenza del credito (garanzia del nomen verum) e la garanzia ha quale oggetto l'efficacia del trasferimento del diritto, tanto che la dottrina parla di garanzia cosiddetta reale.

In altri casi invece alla base della vicenda non v'è una vicenda traslativa di un diritto, ma una situazione di coobbligazione solidale, rispetto alla quale il condebitore che paglii più di quanto dovuto rispetto ai rapporti fra condebitori è titolare di un diritto di regresso nei confronti degli altri, sia che si tratti di obbligazione solidale "ad interesse comune" sia che si tratti di obbligazione solidale "ad interesse unisoggettivo" (ad esempio quella del fideiussore rispetto a



quella del debitore principale).

In essi la garanzia ha ad oggetto la quota del (o l'intero) debito nei rapporti fra condebitori, tanto che la dottrina parla di garanzia cosiddetta personale.

In tutti questi casi la vicenda della garanzia riguarda un unico diritto, sia che si tratti di quello della cui titolarità di controvente sia che si tratti di quello del eui regresso si

controverte.

L'unicità del diritto rende propria la garanzia ed interconnesse le vicende della domanda principale e di que la di garanzia, aventi ad oggetto appunto il medesimo diritto.

Vi sono invece casi in cui la garanzia non si fonda sullo

stesso rapporto giuridico sostanziale dedotto il giudizio dall'attore, ma sorge da distinti rapporti giuridici sostanziali, collegati fra di loro solo in via di fatto.

È il caso delle vendite a catena o dei trasporti in consecuzione, ma anche di quello di cui al caso di specie, ove il rapporto principale è fra l'attore/committente ed il convenuto appaltatore e quello di garanzia è fra il convenuto/acquirente ed il terzo/venditore.

Solo la questione – di fatto – della sussistenza dei vizi del materiale compravenduto e poi usato per la realizzazione delle opere appaltate lega le due domande, per il resto indipendenti l'una dall'altra, tanto che il diritto del convenuto nei confronti del terzo potrebbe essere fatto valere indipendentemente da quello dell'attore nei confronti del

Tribunale Civile di Mantova - N° 325/2010 R.G.



convenuto.

Accomunare tutte queste ipotesi è funzionale ad estendere, almeno in parte, alla garanzia impropria la disciplina di quella propria (ad esempio in materia di connessione deroglie alla competenza ex art. 32 c.p.c. o di scelta del rito applicabile ex art. 40 c.p.c., fattispecie che in questa sede non rilevano), ma non ad assimilare interamente la natura delle due fattispecie, che resta differente.

Tuttavia nella garanzia impropria la citata autonomia delle due domande non giunge al punto da far venir meno il fatto che la condanna del garante resta pun sempre funzionale a

condanna.

È questo il significato della garanzia, ancorché impropria.

Si tratta pur sempre di una domanda di rivalsa di danni, rispetto alla causa cosiddetta di molestia, sussidiaria rispetto alla condanna del garantito verso il terzo creditore, e dunque condizionata all'esistenza di tale danno.

tenere indenne il garantito dalle conseguenze della propria

Quest'ultimo non può consistere soltanto nella mera condanna del garantito dovendo ravvisarsi, se non necessariamente nell'avvenuto pagamento da parte del garantito del debito verso il suo creditore, quanto meno in un comportamento di quest'ultimo che renda attuale ed inevitabile quel danno nei confronti del garantito suo debitore, mediante un'esecuzione già in atto (così Cass. civ., III, n. 2068/63).

Tribunale Civile di Mantova - N° 325/2010 R.G.



Se quindi in alcuni casi di garanzia propria, ad esempio quella personale, il diritto del condebitore al regresso sorge al momento in cui abbia *pagato* il creditore comune anche per la parte che ecceda la sua quota (pacifico in tal senso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, così già Cass. civ., n. 2316/73 e, più recentemente, Cass. civ., n. 2680/98. Cass. civ., n. 15930/02. Cass. civ., n. 490/03 e Cass.

2680/98, Cass. eiv. n. 15930/02, Cass. eiv., n. 490/03 e Cass. eiv., n. 12300/03), nel caso della garanzia impropria tale pagamento non è necessario per integrare il danno che legittima il garantito alla rivalsa, essendo sufficiente che contro di lui sia iniziata l'esecuzione da natte del suo ereditore.

Ciò non significa che anche nelle ipotesi di garanzia impropria la condanna del garante a tenere indenne il garantito possa essere condizionata al pagamento da parte di quest'ultimo del proprio debito, ma ciò non è necessario (così, sia pure implicitamente Cass. civ., III, n. 7784/01 secondo cui il chiamato in garanzia deve tenere indenne il debitore garantito anche delle spese che il creditore abbia affrontato per ottenere la soddisfazione coattiva del credito e che il garantito è tenuto a rimborsargli, a meno che non abbia direttamente adempiuto nei confronti del creditore ex art. I 180 c.c. prima della notifica del precetto al debitore garantito o abbia tempestivamente fornito a costui la provvista, così ponendolo in condizione di soddisfare il proprio creditore senza alcun onore economico).

Tribunale Civile di Mantova - N° 325/2010 R.G.



In tal modo la manleva assolve nel modo più pieno alla sua funzione che è appunto quella sterilizzare gli effetti della condanna del garantito. Obbligare costui al preventivo pagamento del proprio debito e poi rivalersi sul terzo significherebbe limitare gli effetti della garanzia obbligando il garantito a pagare il debito quando invece – nei limiti della

garanzia – debitore è, in definitiva, il suo garante.

Gli effetti della garanzia possono invece essere interamente realizzati non certo a prescindere dall'azione del creditore del garantito, ma comunque consentendo a quest'ultimo di rivalersi sul garante quando il suo creditore abbia miziato l'esecuzione cercando di realizzare coattivamente il

pagamento non ottenuto spontaneamente.

E questo è quello che è accaduto nel caso di specie.

La Jas s.p.a. ha infatti iniziato l'esecuzione contro la Raccione s.a.s. con l'esecuzione presso terzi che ha originato il presente giudizio ed anche prima, in realtà, e ciò è sufficiente a rendere esigibile il credito della stessa Raccione s.a.s nei confronti della Casa s.p.a., integrando l'inizio dell'esecuzione quel danno che legittima la rivalsa derivante dalla garanzia impropria.

Contesta la Caracte s.p.a. che la sentenza della Corte d'Appello di Milano è un nuovo titolo esecutivo e dunque l'esecuzione deve essere compiuta in forza di essa, non potendo più costituire titolo legittimo a fondare l'esecuzione forzata.

Tribunale Civile di Mantova - N° 325/2010 R.G.



La difesa è infondata.

È infatti pacifico che l'esecuzione forzata da cui trae origine il presente giudizio sia compiuta nei confronti della R. C. s.a.s. non anche nei confronti della C. s.p.a., che è terza pignorata, e dunque nei confronti di quest'ultima la sentenza della Corte d'Appello di Milano (così come l'ordinanza del Tribunale di Milano) costituisce il documento che prova l'esistenza del credito peraltro incontestato, come già detto - della R. C. s.a.s. nei suoi confronti, non il titolo esecutivo che regge l'esecuzione.

E tale documento può essere legittimamente utilizzato,

ancorché prodotto solo all'udienza di precisazione delle conclusioni, perché formato dopo il maturare delle preclusioni istruttorie, poiché la società attrice deve a tal fine ritenersì rimessa in termini ex art. 154 c.p.c.

Contesta ancora la Canala s.p.a. che al momento della dichiarazione resa nell'esecuzione l'unico provvedimento giudiziale esistente era l'ordinanza del Tribunale di Milano che condizionava la sua condanna al preventivo pagamento del debito da parte di Rama Canala s.a.s. e dunque legittimamente la sua dichiarazione era stata negativa: poiché il giudizio di accertamento aveva ad oggetto la legittimità di tale dichiarazione a nulla rilevava la sentenza sopravvenuta.

Anche tale difesa è infondata.

Oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c. è la sussistenza del credito del debitore

Tribunale Civile di Mantova - N° 325/2010 R.G.



esecutato nei confronti del terzo e, conseguentemente, del diritto del creditore procedente a soddisfarsi sul credito che il suo debitore vanta nei confronti del terzo.

Il giudizio ex art. 548 c.p.c. si conclude quindi con una sentenza dal duplice contenuto di accertamento, uno avente ad oggetto il diritto di credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato, idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale fra le parti del rapporto, tanto che il debitore esecutato ne è parte come litisconsorte necessario, l'altro attinente all'assoggettabilità del credito pignorato all'espropriazione foyzata - efficace nei rapporti fra creditore procedente e terzo debitor debitoris e come tale rilevante ai soli fini dell'esecuzione in corso, secondo la forma dell'accertamento incidentale ex lege (per tutte Cass. civ., SS.

E l'accertamento di tale credito, come di ogni diritto, deve essere compiuto al momento della decisione, non della domanda (Cass. civ., n. 6541/07).

UU., n. 25037/08).

Né all'accertamento del credito può essere ostativo che la prova di esso derivi da un titolo giudiziale, rispetto al quale peraltro la convenuta Caratta s.p.a. non ha mai contestato l'esistenza, ma solo la sua esigibilità in dipendenza del pagamento da parte della Ratta Caratta s.a.s.

Dunque il credito della RESE Companione s.a.s. nei confronti della Companione s.p.a., e dunque quello di Jan Jan All Sentino s.p.a. di soddisfarsi esecutivamente su quella somma, deve

Tribunale Civile di Mantova - N° 325/2010 R.G.



ritenersi esistente ed esigibile e deve essere accertato nella misura indicata dalla Corte d'appello di Milano in €. 177.421,17, in relazione al capitale dovuto.

Nessun accertamento può essere compiuto in relazione agli interessi legali, non essendo stata indicata la loro decorrenza nella sentenza della Corte d'Appello.

Deve poi essere accertato l'ulteriore credito per le spese legali, indicato dalla Conte d'Appello in €. 13.000,00, oltre ad IVA e CPA su tale somma, in relazione a quelle del primo grado del giudizio, e in ulteriori €. 5.493,00, oltre alle spese generali e ad €. 677,85 per anticipazioni, in relazione a quelle del secondo grado del giudizio. Il credito per le spese del

secondo grado del giudizio ammonta quindi ad €. 18.107,47 per spese legali, oltre ad IVA e CPA sulla minor somma di €. 17.429,62.

E così il credito complessivo per le spese ammonta ad ϵ . 30.429, 62, oltre ad IVA e CPA su tale somma ed oltre ad ϵ . 677,85 per anticipazioni.

Il credito totale – oggetto di accertamento – è dunque di ϵ . 208.528,64 (ϵ . 177.421,17 + ϵ . 13.000,00 + 18.107,47), oltre ad IVA e CPA sulla minor somma di ϵ . 30.429, 62.

La novità della questione trattata e la prova del credito solo nel corso del giudizio costituiscono gravi ed eccezionali motivi per compensare interamente fra tutte le parti le spese del giudizio.


P.Q.M.

Tribunale Civile di Mantova - N° 325/2010 R.G.

J-



Il Tribunale di Mantova, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Jan Anna San s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, contro Canas., in persona del legale rappresentante pro tempore, e Rando Canas., in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni



- compensa per l'intero fra le parti le spese processuali;
- -fissa il termine di mesi tre per la riassunzione dell'esecuzione, termine decorrente dal passaggio in giudicato delle presente sentenza.

Mantova, 15/4/11

Il Cancelliere

Dott. Luigi Bettini

Depositato in Cancelleria

oggi 27 MAG. 2011)

Il Cancelliere

Tribunale Civile di Mantova - Nº 325/2010 R.G.